

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 99

17 luglio 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 37/95

Oggetto consiliare n. 1535

RELAZIONE

Con la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43, che regola gli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo, la Regione ha voluto dare significativo impulso alla promozione ed allo sviluppo degli organismi di garanzia.

Si tratta infatti di strumenti necessari all'agricoltura regionale in quanto consentono:

- di superare lo svantaggio che hanno i produttori agricoli nell'accedere al credito, rispetto agli operatori degli altri settori produttivi, nei quali i consorzi fidi rappresentano una realtà operante da tempo;
- di rafforzare la capacità degli agricoltori a rapportarsi con il sistema bancario;
- di rendere più rapidi, incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti nel settore del credito agrario.

Gli interventi previsti dalla legge regionale citata hanno preso avvio, dopo una lunga trattativa con l'Unione Europea, nell'anno 1999.

Nel corso della prima fase di applicazione è emersa l'esigenza di apportare alcune modificazioni per consentire una migliore operatività ed un allargamento delle azioni svolte dagli organismi di garanzia ed in particolare per conseguire:

- un aumento della loro capacità di garantire finanziamenti;
- l'inserimento, tra le tipologie di credito concedibile, anche di quello a lungo termine;
- un maggiore sviluppo delle azioni di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Viene quindi proposto all'Assemblea legislativa il presente disegno di legge, costituito da due articoli, con i quali, in ragione delle modifiche sotto indicate, si sostituiscono alla legge regionale n. 43 del 1997 il comma 1 dell'art. 1 (art. 1) e l'art. 3 (art. 2).

Il comma 1 dell'art. 1 viene sostituito allo scopo di integrare le finalità della legge inserendo prioritariamente tra le stesse anche il sostegno dei processi di aggregazione e fusione tra gli organismi di garanzia. In tale modo si vuole favorire l'ampliamento delle dimensioni e l'aumento della rappresentatività degli organismi stessi.

L'art. 3, comma 1, - nel testo attuale - stabilisce che il contributo regionale per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e di garanzia sia concesso in misura proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti non-

ché all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi.

La modifica apportata prevede la definizione di criteri da parte della Giunta regionale, determinati sulla base del valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere. In tale modo, da un lato si rendono possibili i meccanismi di premialità di cui al successivo comma 3 e, dall'altro, il contributo concesso è rapportato all'effettiva esposizione in termini di quota di capitale garantito dagli organismi di garanzia.

La modifica al comma 2 del medesimo art. 3 prevede – al fine di determinare il valore complessivo entro il quale deve essere contenuto il contributo regionale per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia – che le fidejussioni, prestate dai consorziati a favore degli organismi di garanzia, vengano sommate al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci, dagli Enti pubblici sostenitori e dai privati. Ciò consente agli organismi di garanzia di aumentare il volume dei finanziamenti garantiti e conseguentemente di incrementare la loro operatività.

Il comma 3 viene sostituito allo scopo di prevedere la definizione da parte della Giunta regionale di specifici meccanismi volti ad incentivare, nella ripartizione dei contributi di cui alle lett. a) e b), comma 2, dell'art. 1, le operazioni di fusione o aggregazione tra gli organismi di garanzia.

L'attuale comma 4 dell'art. 3 fissa al 30 per cento la misura massima del contributo regionale per le attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria svolta dai consorzi a favore delle imprese associate. Tale limite viene elevato al 70 per cento,

nell'intento di incentivare lo svolgimento, da parte degli organismi di garanzia, delle attività di supporto alle aziende agricole con riferimento all'assistenza in materia economica e finanziaria, in un contesto di continui cambiamenti strutturali e di mercato.

La modifica al comma 5 definisce le condizioni e la durata massima dell'aiuto finanziario regionale rispettivamente sul contributo riguardante il credito a breve e a medio-lungo termine. Si elimina il limite massimo della durata dei prestiti, prima fissato in 5 anni, e si introduce anche il credito a lungo termine. Pur mantenendo inalterata la durata dell'aiuto regionale (massimo 5 anni) questo viene svincolato dalla durata dei finanziamenti accordati dalle banche, che possono pertanto avere anche durate superiori all'intervento regionale. L'inserimento del credito a lungo termine è indispensabile per consentire alle aziende agricole di ammortizzare in periodi sufficientemente lunghi gli investimenti effettuati.

In coerenza con la modifica al comma 5, nella lettera d) del comma 6 la parola "prestito" viene sostituita con la parola "aiuto".

Infine, per quanto riguarda il comma 7, la modifica proposta estende, in presenza di garanzie contenenti elementi di aiuto di Stato, le prescrizioni previste per il credito a breve e medio termine anche al credito a lungo termine a seguito dell'inserimento del credito a lungo termine.

Si dà atto che gli interventi di cui al presente disegno di legge – individuato dai Servizi della Commissione Europea come "aiuto di Stato" n. 222/A/2003 – sono stati approvati dalla Commissione medesima con Decisione n. C(2006)3067 del 28 giugno 2006 per la parte (fascicolo A) relativa al regime di garanzie che comporta un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37" è così sostituito:

«1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.».

Art. 2

1. L'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37" è così sostituito:

«Art. 3

Contributi regionali

1. Il contributo regionale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti nonché del valore globale delle garanzie, prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fidejussioni prestate a favore degli organismi,

sottoscritti complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai privati.

3. La Giunta regionale nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi.

4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

5. L'aiuto finanziario regionale interviene:

- a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
- b) sul credito a medio – lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

- a) le azioni ammissibili;
- b) l'intensità massima dell'aiuto;
- c) la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;
- d) le eventuali priorità territoriali.

7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge, qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio – lungo termine.».

